

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – II° parte

di **Guido Martinelli**

Dopo aver esaminato, con il [precedente contributo](#), l'orientamento della Suprema Corte, esaminiamo ora alcune recenti **sentenze di merito**, sempre in tema di **rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**.

La prima è la **sentenza della Corte d'Appello di Milano (Sezione lavoro) n. 121 del 10.04.2019**. Anche in questo caso una **società sportiva dilettantistica** aveva **proposto appello** avverso la sentenza del **Tribunale** che aveva **rigettato l'opposizione a verbale di accertamento** e conseguente **cartella esattoriale di pagamento Inail ed avviso di addebito Inps**. Ci si riferiva ad un **istruttore di fitness** e una **addetta alla segreteria**.

La **società opponente** contestava la debenza delle somme in quanto **operava il regime di esenzione contributiva ex articolo 67 Tuir**, trattandosi di **compensi qualificabili come redditi diversi**.

Il Giudice di prime cure aveva **negato ingresso alla tesi dell'opponente**, rilevando nel caso di specie **"una vera e propria attività professionale"** idonea ad **escludere l'applicazione del regime di favore**.

Il requisito della professionalità era rinvenuto

- nel caso dell'istruttore di *fitness*, **nella correlazione tra il tipo di pratica sportiva, *fitness*, e la preparazione e competenza tecnico-scientifica dell'istruttore, laureato in scienze motorie,**
- nel caso dell'addetta alla segreteria, **dallo svolgimento della prestazione in via esclusiva ed in modo continuativo da oltre cinque anni.**

Il Collegio riteneva **fondato l'appello**.

Dal compendio normativo esaminato, la **Corte d'Appello** evinceva l'esistenza di un **regime di favore che assiste le erogazioni effettuate da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fronte dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica**, da intendersi per tale non solo quella agonistica o funzionale alla stessa ma anche quella ad essa afferente, preparatoria e strumentale.

Il regime prevede che i **compensi** menzionati debbano essere considerati **"diversi"**, e se le somme percepite **non superano la soglia massima fissata**, non concorrono a formare l'imponibile di reddito.

Per la classificazione quali redditi diversi **devono**, a parere del Collegio, **ricorrere sia il presupposto soggettivo, costituito dalla natura dilettantistica dell'ente sportivo erogante, sia il requisito oggettivo, dato dalla "corrispettività" all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.**

La **disciplina praticata dall'associazione** non rientra tra quelle riconducibili al **professionismo sportivo**, pertanto i relativi **collaboratori** non *"possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91/1981"* ovvero **non sono sportivi professionisti.**

Il Giudice di primo grado, proseguiva il Collegio, aveva **escluso l'applicazione dell'esenzione** ravvisando il **requisito della professionalità** nello svolgimento della prestazione ricavato dalla preparazione e competenza specifica del soggetto, laureato in scienze motorie, dalla continuità della prestazione e dalla misura del compenso.

L'argomento non era condiviso dal Giudice di appello che osservava che **la non professionalità, quale condizione di esenzione, è richiesta solo per le bande musicali e filodrammatiche e non per le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico:** *"ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni o dagli enti di promozione..."*.

Le relative prestazioni, **proprio in virtù della natura del beneficiario delle stesse, "non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico... quindi una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame"**.

In relazione ai collaboratori amministrativo- gestionali, la sentenza in rassegna valutava il relativo rapporto ai fini del godimento del regime agevolativo come non professionale perché non esigeva **"conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente"**. Pertanto *"la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa o della contabilità da parte di soggetti non professionisti ha natura non professionale"*.

L'appello era accolto per l'insussistenza delle pretese contributive azionate e, per l'effetto, **veniva annullata la cartella esattoriale e l'avviso di addebito opposti**.

Questa decisione sembra confermare la **tendenza**, già da tempo presente nella Giurisprudenza di merito (e nella prassi amministrativa - [circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016](#)) di **ritenere il rapporto di lavoro sportivo come categoria "speciale" e, come tale, non riconducibile a nessuno dei criteri ermeneutici del lavoro autonomo o subordinato.** Fino ad oggi, però, come abbiamo visto, tale orientamento non è ancora accolto dalla Cassazione.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)